

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2194

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, ELIA, MATTARELLA, RONCHI,
BIELLI, DOSI, VIGNERI, PAISSAN, CORLEONE**

Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie

Presentata il 9 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Presentiamo qui, sotto forma di proposta di legge, e per ogni buon fine, la nuova versione del testo del disegno di legge sulla parità di condizioni nell'accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante le campagne elettorali e referendarie presentata dal Governo alla Commissione Affari costituzionali il 7 marzo scorso. Al testo sono state apportate alcune modifiche intese a garantire in modo effettivo, per quanto possibile, la parità di condizioni nelle competizioni elettorali, nonostante la nota disparità in fatto esistente tra i soggetti politici quanto alla disponibilità di risorse finanziarie e al controllo di mezzi di informazione.

Il risultato è ottenuto attraverso una disciplina rigorosa della pubblicità mediante *spot* radiotelevisivi a pagamento, restando pienamente garantita l'informazione degli elettori sui candidati e sui programmi dei partiti e delle liste mediante le varie forme di propaganda previ-

ste dall'articolo 2, assicurate in condizioni di parità e gratuità a tutte le formazioni politiche. I proponenti sono in linea di principio favorevoli, per la verità, alla soluzione adottata dalle legislazioni di alcuni grandi paesi democratici (Francia e Gran Bretagna per esempio) che vietano totalmente la pubblicità elettorale mediante *spot* radiotelevisivi. Tuttavia, la soluzione qui adottata, che si avvicina a quella tedesca, appare più idonea a conseguire il necessario consenso parlamentare.

Si è anche riformulato il testo dell'articolo 10 relativo alla ripartizione degli spazi e dei tempi fra le liste assumendo come criterio prevalente quello della uguaglianza fra partiti e movimenti e, per una parte minore, quello della proporzionalità rispetto ai seggi conseguiti nelle assemblee elettive. Trattasi di un criterio che tutela le formazioni politiche nuove, a condizione che abbiano presentato liste in un numero significativo di circoscrizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

NORME PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI
MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE
LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE

ART. 1.

(Ambito di applicazione della legge).

1. La presente legge disciplina l'accesso ai mezzi di informazione di massa durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nonché, per quanto compatibile, durante le campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni *referendum*, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici da parte dei mezzi di informazione. Disciplina inoltre, in generale, le forme di propaganda e pubblicità politica sui mezzi di comunicazione di massa.

ART. 2.

(Propaganda elettorale).

1. Fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la propaganda politica ed elettorale è consentita, nei limiti delle prescrizioni della presente legge, nelle seguenti forme:

a) tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde organizzate dall'emittente o dalla testata, nel rispetto della parità di condi-

zione fra le forze politiche di cui agli articoli successivi;

b) presentazione dei programmi e dei candidati dei soggetti politici, conferenze, discorsi, confronti e relativi annunci, mediante comunicati o programmi prodotti dalle forze politiche o per conto e a spese delle medesime.

2. Gli spazi di propaganda elettorale sulla stampa, nella concessionaria pubblica e nelle emittenti private sono offerti gratuitamente e ad essi sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita o della programmazione radiotelevisiva.

3. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

CAPO II

REGIME ALTERNATIVO PER LA PUBBLICITÀ ELETTORALE

ART. 3.

(Pubblicità elettorale).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data delle elezioni, è vietata la pubblicità elettorale contenente prospettazioni informative false, scene o *slogan* denigratori o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori. Nello stesso periodo, è consentita la pubblicità elettorale che contenga esclusivamente l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.

2. È vietata la pubblicità elettorale sulla concessionaria pubblica. Gli editori e le emittenti private sono tenuti a riconoscere a tutti i soggetti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di

essi. Le inserzioni e gli *spot* di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, in apposite collocazioni.

3. Al di fuori del periodo indicato al comma 1, è vietata ogni forma di pubblicità elettorale, anche se avente il contenuto di cui al medesimo comma 1, secondo periodo.

ART. 4.

(Modalità di propaganda e pubblicità elettorali).

1. Gli editori e le emittenti private che intendono offrire, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, spazi di propaganda o di pubblicità elettorale devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante al fine di consentire ai soggetti politici l'accesso agli spazi predetti in condizioni di parità di trattamento. Tali soggetti, con le stesse modalità e forme, indicano altresì il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi della presente legge.

2. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, tenuto conto dell'eventuale presenza di codici deontologici adottati dalla concessionaria pubblica, dalle emittenti private o dagli editori, dettano, in tempo utile ai fini dell'applicazione della presente legge, i criteri relativi agli spazi, ai tempi e alle altre caratteristiche della propaganda elettorale cui questi soggetti si devono attenere per il conseguimento delle finalità dettate dalla presente legge. Il Garante detta, i criteri di offerta, trasmissione e pubblicazione di pubblicità elettorale, con particolare riferimento alle tariffe massime, che dovranno coprire i costi di trasmissione o pubblicazione, al numero massimo di *spot* radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa per ciascun soggetto politico, alla durata massima, alle caratteristiche, alle fasce orarie ed alle altre modalità di diffusione e di replica di *spot* radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa per ciascun soggetto

politico, alla durata massima, alle caratteristiche, alle fasce orarie ed alle altre modalità di diffusione e di replica di *spot* radiotelevisivi ed inserzioni sulla stampa.

3. Gli spazi di propaganda e pubblicità elettorali sono offerti ai soggetti politici in condizioni di parità di trattamento.

4. Le trasmissioni di pubblicità elettorale di cui all'articolo 3 non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

ART. 5.

(Informazione elettorale).

1. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono, in tempo utile ai fini dell'applicazione della presente legge, i criteri specifici ai quali, nell'ambito della disciplina introdotta dalla presente legge, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti private nei programmi e servizi di informazione elettorale, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità della stessa.

ART. 6.

(Altre forme di propaganda elettorale).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nei programmi della concessionaria pubblica e delle emittenti private diversi da quelli previsti dall'articolo 2. È vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composi-

zione della programmazione per orientare le scelte di voto.

2. Per il periodo di cui al comma 1, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità di cui alla presente legge. È vietato che l'articolazione delle trasmissioni sia di per se stessa lesiva della parità di trattamento dei soggetti politici. Le trasmissioni predette sono ammesse negli ultimi cinque giorni della campagna elettorale, soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti della totalità dei soggetti politici interessati.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, la selezione degli eventuali ospiti avviene nel rispetto del principio pluralistico ed è finalizzata a conseguire una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove previsto, è fatta, con i medesimi criteri, almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore cura che il pubblico mantenga un contegno congruente con i principi della presente legge.

4. Per il periodo di cui al comma 1, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parità di trattamento. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali e da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è vietata. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di soggetti politici o loro esponenti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio

dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

ART. 7.

(Divieto di propaganda istituzionale).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

ART. 8.

(Disciplina dei sondaggi).

1. A partire dal ventesimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. Il Garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a partire dalla prima applicazione della presente legge, i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato, con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stata realizzato il sondaggio.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. La disciplina di cui ai precedenti commi si estende ai casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

5. Per i sondaggi effettuati nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, il Garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

ART. 9.

*(Doveri e responsabilità
dei giornalisti conduttori, dei registi
e dei direttori responsabili).*

1. I giornalisti conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, ed i rispettivi direttori responsabili, nonché i giornalisti autori della propaganda elettorale ed i direttori responsabili del quotidiano o periodico sul quale è apparsa la propaganda elettorale sono tenuti al rispetto del codice deontologico emanato

dall'Ordine dei giornalisti. Quest'ultimo può istituire un apposito organo competente per l'accertamento delle violazioni al predetto codice deontologico. I magistrati eventualmente presenti in tale organo devono rivestire qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, anche a riposo, o equiparata, e, se in servizio, devono essere autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli altri organi competenti.

2. I conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, che non appartengano all'Ordine dei giornalisti, sono tenuti ad osservare lo stesso codice.

ART. 10.

(Definizione della parità di trattamento fra i soggetti politici).

1. La parità di trattamento fra i soggetti politici, di cui alla presente legge, ai fini della propaganda, della pubblicità e dell'informazione elettorali, è determinata dalla Commissione parlamentare e, tenuto conto dei criteri da questa adottati, dal Garante. La ripartizione degli spazi e dei tempi tra le liste o i raggruppamenti di candidati è effettuata per una quota prevalente in parti uguali tra le forze politiche che abbiano presentato liste in almeno nove circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati, in almeno sette regioni per l'elezione del Senato della Repubblica, o in almeno due terzi delle province per l'elezione del consiglio regionale; per la quota residua, sono ripartiti in proporzione ai seggi ottenuti nelle assemblee elettive da rinnovare.

ART. 11.

(Misure di controllo).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessionaria pubblica e le emittenti private devono registrare su supporto magnetico la totalità dei programmi trasmessi. Le emittenti pri-

vate consegnano quotidianamente al Gruppo competente della Guardia di finanza le registrazioni. In caso di inottemperanza, il Gruppo competente della Guardia di finanza provvede, per la durata residua della campagna elettorale, al ritiro delle registrazioni.

2. Il Garante stabilisce le modalità con cui i Circostel, nell'ambito della propria competenza, registrano i programmi delle emittenti private. Essi segnalano al Garante o ai Corerat competenti o delegati le presunte violazioni di disposizioni dettate dalla presente legge, dalla Commissione parlamentare e dal Garante.

3. Ai fini della vigilanza e del controllo dell'emittenza nazionale, per il periodo di applicazione della presente legge, il Garante si avvale anche del Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 12.

(Procedimento di accertamento delle violazioni).

1. Ciascun soggetto politico direttamente interessato può denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle disposizioni della presente legge e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telex*, alla concessionaria pubblica o all'emittente privata o all'editore, presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed inoltre al Garante, al Circostel territorialmente competente ed al Gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il predetto domicilio dell'editore o dell'emittente.

2. Il garante, avvalendosi anche dei Circostel e della Guardia di finanza, istruisce la denuncia e, contestati i fatti, anche a mezzo *telex*, sentite gli interessati, ed acquisite le controdeduzioni, provvede su di essa senza indugio, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Qualora lo ritenga opportuno, il Garante può delegare per le istruttorie, l'audizione degli interessati e le contestazioni i Corerat territorialmente competenti.

4. Il procedimento è avviato anche d'ufficio.

ART. 13.

(Provvedimenti d'urgenza del Garante).

1. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni della presente legge e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante, questo, al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali e salvo il procedimento di accertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 12, adotta immediatamente i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al predetto fine. In tal caso l'istruttoria del Garante o del Corerat avviene in forma sommaria, mediante acquisizione delle controdeduzioni del soggetto al quale è stata effettuata la contestazione; quest'ultimo è tenuto a comunicare, anche a mezzo *telex*, le controdeduzioni al denunciante ed al Garante, entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia.

2. In ogni caso il Garante può ordinare:

a) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

b) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

c) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la diffusione di comunicati dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

d) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa

a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa ai soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi;

e) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o trasmissione di rettifiche, alle quali è dato il medesimo risalto, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da rettificare;

f) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione del comunicato emanato dall'organo dell'Ordine dei giornalisti, nel caso in cui esso sia stato istituito, ai sensi dell'articolo 9;

g) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private, la trasmissione, anche ripetuta secondo modalità determinate dal Garante, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa, specialmente con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 6.

3. Il Garante fissa il termine e le modalità per l'ottemperanza ai propri provvedimenti. Il termine non può essere superiore alle quarantotto ore successive alla notificazione del provvedimento stesso, qualora la violazione sia stata commessa dalla concessionaria pubblica o da emittenti private o a mezzo stampa quotidiana.

4. In caso di inottemperanza al provvedimento del Garante entro il termine di cui al comma 3, questo dispone, entro le ventiquattro ore successive:

a) per la concessionaria pubblica o le emittenti private, l'inibizione della programmazione per un periodo correlato e comunque non superiore alla durata della trasmissione nella quale è stata rilevata l'infrazione, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura « la trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale »;

b) per gli editori, l'obbligo di pubblicare un comunicato del Garante relativo

all'inottemperanza, con medesimo risalto per collocazione e caratteristiche editoriali.

5. Contro i provvedimenti di cui alla lettera *a)* del comma 4 è ammesso, entro le quarantotto ore successive alla notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale. Contro i provvedimenti di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 4 è ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al tribunale. Il ricorso sospende l'esecutività del provvedimento impugnato. Sul ricorso si pronuncia, entro le quarantotto ore successive al deposito, il presidente del tribunale amministrativo regionale ovvero il presidente del tribunale.

6. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, nonché dall'articolo 14.

ART. 14.

(Sanzioni).

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, nonché delle relative disposizioni dettate dal Garante, questo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire un milione a lire dieci milioni. Identica sanzione è irrogata qualora siano violate le disposizioni, dettate dalla Commissione parlamentare o dal Garante, contenenti obblighi procedurali, qualora la violazione non comporti un'alterazione delle condizioni di parità di trattamento tra soggetti politici.

2. In caso di violazione delle altre disposizioni dettate dalla presente legge ovvero dalla Commissione parlamentare o dal Garante, quest'ultimo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti della concessionaria pubblica, delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in

ambito locale, è irrogata la sanzione da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione avvenga negli ultimi quindici giorni precedenti la data delle elezioni, la sanzione è raddoppiata.

3. Nei casi più gravi di alterazione della parità di trattamento tra soggetti politici, ovvero nel caso di violazione reiterata nel corso della medesima campagna elettorale, il Garante dispone l'inibizione della programmazione della concessionaria pubblica o dell'emittente privata, determinandone i tempi e le modalità, da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura « la trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale ».

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 8, il Garante applica la sanzione pecuniaria da lire venti milioni a lire duecento milioni.

5. Le medesime sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate anche nei confronti dei soggetti politici a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate anche all'entità del pregiudizio cagionato, alle condizioni economiche e patrimoniali dell'editore o del-

l'emittente privata ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

7. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

ART. 15.

(Compiti della Guardia di finanza).

1. Il Garante si avvale anche della Guardia di finanza per i compiti istruttori e di controllo attribuiti dalla presente legge.

2. La Guardia di Finanza esegue tutte le comunicazioni e notificazioni d'ufficio o su richiesta del Garante previste dalla presente legge.

3. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a disposizione di questo e del Garante, è istituito il nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale con qualifica equiparata al livello almeno di primo dirigente.

4. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, definisce il contingente di personale da assegnare al nucleo.

ART. 16.

(Campagne elettorali amministrative e referendarie).

1. Per le campagne per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per i *referendum* ai sensi degli articoli 123 e 132 della Costituzione, il Garante individua, tra gli editori, la concessionaria pubblica e le emittenti private, i soggetti e l'ambito territoriale concretamente rilevanti in ciascuna campagna elettorale.

2. Nelle campagne elettorali per tutti i *referendum*, la parità di trattamento per la propaganda, la pubblicità e l'informazione elettorali consiste nella equiripartizione di spazi e tempi complessivamente riservati

ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, prescrivono le regole atte a garantire la concreta realizzazione della parità di trattamento e l'idoneo accesso ai predetti spazi da parte delle forze sociali interessate. Fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

3. Il Ministero dell'interno comunica tempestivamente al Garante i decreti di convocazione dei comizi elettorali relativi ad ogni tipo di consultazione.

ART. 17.

(Norme organizzative).

1. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nel limite di 180 unità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Garante, sono determinati la consistenza organica, il trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e l'ordinamento delle carriere, nel limite sopra indicato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Ufficio del Garante.

3. L'assunzione del personale predetto avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni dirette in base alla normativa vigente.

4. In sede di prima attuazione, si provvede alla copertura dei posti in organico, nel limite del 50 per cento del ruolo, mediante inquadramento, a domanda, con effetto economico non anteriore al 1° ottobre 1995, del personale comunque in servizio da almeno sei mesi presso l'Ufficio del Garante alla data di cui al comma 2, nel limite e con i criteri e le modalità valutativi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allo stesso comma 2. In base ai provvedimenti di

inquadramento del Garante, le Amministrazioni di provenienza del personale inquadrato provvedono alle contestuali riduzioni di posti nelle proprie tabelle organiche.

5. Il Garante può avvalersi, in via transitoria e per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche o di Enti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a 10 unità e per non oltre il 25 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

6. Sino alla copertura dei posti di ruolo disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e comunque, salvo quanto previsto al comma 7, per non oltre tre anni dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il Garante può continuare ad avvalersi del personale di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche oltre il limite numerico di 10 unità.

7. In aggiunta al personale di ruolo il Garante può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a 20 unità, a copertura di specifiche esigenze inerenti ai compiti istituzionali. I titoli ed i profili professionali richiesti per ciascuna unità sono indicati in un apposito avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le assunzioni avvengono in base a colloquio al quale sono ammessi coloro che ne abbiano fatto domanda nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso anzidetto. Alla valutazione procede una commissione presieduta dal Garante e composta dal Segretario generale dell'Ufficio e da un dirigente, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso lo stesso Ufficio.

8. Al personale in servizio presso l'Ufficio del Garante è fatto divieto, in ogni caso, di assumere altro impiego o incarico

o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

9. Il Segretario generale dell'Ufficio del Garante è nominato dallo stesso Garante tra gli appartenenti alla magistratura ordinaria, alla magistratura amministrativa ed all'Avvocatura dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione o equiparata, ovvero fra i professori universitari ordinari delle discipline giuridiche, aziendali od economiche per la durata di cinque anni, rinnovabile per pari periodi, ed è collocato fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, se professore universitario, per la durata del mandato. Egli assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni, esercita le deleghe che il Garante gli rilascia anche per il caso di assenza ed assicura il coordinamento dell'intera attività dell'Ufficio.

10. Per il periodo decorrente dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni successivi alla data delle votazioni, il Garante può autorizzare il personale in servizio presso il suo Ufficio ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nella misura ritenuta necessaria per il tempestivo espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, anche in deroga ad ogni altra disposizione.

11. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nel caso in cui i Corerat non siano stati istituiti o non siano operanti, previa indicazione alle regioni competenti di un termine non superiore a sette giorni per la loro istituzione o per il loro funzionamento, in difetto, commette al Garante di nominare un commissario con il compito di svolgere le loro funzioni ai fini dell'applicazione della presente legge.

ART. 18.

(Organi ufficiali di partiti, comitati e movimenti politici).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, ed agli articoli 4, 5, 6, 7, 9

e 10 della presente legge non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati e movimenti politici ed alle stampe elettorali dei soggetti politici.

ART. 19.

(Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva).

1. Il Garante può affidare ad un ente pubblico o privato il compito di verifica, secondo criteri da esso stabiliti, degli spazi dedicati nel corso della campagna elettorale a ciascun soggetto politico dalla concessionaria pubblica e dalle emittenti private operanti in ambito nazionale.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, con cadenza settimanale, il Garante rende pubblici presso il suo Ufficio i risultati di tale verifica.

ART. 20.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2500 milioni a partire dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

(Norme finali e definizioni).

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'articolo 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Ai fini della presente legge:

a) per « Commissione parlamentare » si intende la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

b) per « Garante » si intende il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

c) per « Circostel » si intendono gli uffici periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) per « Corerat » si intendono i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi;

e) per « soggetti politici » si intendono candidati, gruppi di candidati, partiti, comitati promotori di referendum, altri comitati e movimenti organizzati a fini politici;

f) per « editori » si intendono gli editori di quotidiani e periodici;

g) per « stampa » si intendono i quotidiani e i periodici;

h) per « concessionaria pubblica » si intende la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

i) per « emittenti private » si intendono i titolari di concessione e di autorizzazione radiotelevisiva nell'ambito nazionale e locale, nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva;

l) per « propaganda elettorale » si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche oggettive e soggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici dei soggetti politici;

m) per « informazione elettorale » si intende ogni programma e servizio di informazione, o parti di essi, attinenti alla campagna elettorale ed ai relativi soggetti attivi, ivi compresi i telegiornali ed i giornali radio;

n) per « pubblicità elettorale » si intende l'insieme dei messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa e *spot* radiotelevisivi, che abbiano il contenuto di cui all'articolo 3 e finalità promozionali.